

All. "A" ad atto racc. n. 4064

STATUTO

“CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI-L’AQUILA”

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI E TERRITORIO

ART. 1

COSTITUZIONE E DURATA

E' costituita, con sede legale in Chieti e sede secondaria in L’Aquila, la “Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila” che di seguito, per brevità, verrà chiamata Confartigianato.

La sua durata è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall’assemblea straordinaria degli associati.

La Confartigianato è l’espressione unitaria della rappresentanza delle imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese, secondo l’accezione europea, dei settori industriali, commerciali e dei servizi, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo.

La rappresentanza della Confartigianato si estende alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati.

La Confartigianato è un soggetto apartitico, autonomo e indipendente e senza fini di lucro che svolge azione di rappresentanza ed assistenza ai propri associati con l’obiettivo di creare le condizioni e i contesti che consentono all’imprenditore e all’impresa di realizzare i propri scopi.

L’azione della Confartigianato mira a promuovere la cultura d’impresa, valorizzando le caratteristiche della stessa, per territorio, settore di attività,

appartenenza a reti e filiere.

La “Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila” aderisce alla Confartigianato Imprese o Confederazione, secondo le modalità indicate nelle regole confederali e nel presente Statuto.

ART. 2

SCOPI

Al centro dell’azione della Confartigianato c’è l’impresa.

A partire dall’ascolto dei bisogni e delle istanze politiche ed economiche degli imprenditori e delle imprese come singoli e come ceti produttivo e sociale – l’azione politica, sindacale ed organizzativa della Confartigianato è finalizzata ad accrescere il valore aggiunto dell’impresa, la sua dignità politica, le sue relazioni economiche, associative, sindacali ed istituzionali.

La “Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila” si propone di:

- ascoltare, interpretare e rappresentare, nel suo ruolo di attore sociale del Paese, le istanze del ceto produttivo che si riferisce agli ambiti socio-economici rappresentati;

- individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati, promuovendone lo sviluppo economico, sociale e tecnico e rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Istituzione ed Organizzazione politica, sociale, economica o sindacale, nazionale, europea o internazionale;

- stipulare contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati;

- curare la costituzione di specifici organismi aventi lo scopo di sviluppare ogni forma di promozione ed assistenza finanziaria, tecnica, sociale, artistica, a favore delle imprese rappresentate;

	- tutelare ed affermare ad ogni effetto, per mezzo della propria struttura di Sistema	
	– anche attraverso appropriate attività editoriali e divulgative in genere – l'identità e	
	la riconoscibilità propria, quella delle iniziative poste in essere nel perseguimento	
	delle finalità statutarie e quelle del proprio patrimonio organizzativo e conoscitivo;	
	promuovere, con tutti i mezzi possibili, la formazione, la professionalità, gli	
	interessi morali ed economici e l'aggregazione degli imprenditori;	
	- individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi	
	individuali o generali degli associati e rappresentandoli nei confronti di qualsiasi	
	Amministrazione, Ente ed Autorità;	
	- promuovere e sollecitare atti ed iniziative da assumersi da parte di Enti,	
	Amministrazioni, Commissioni ed altri organismi, iniziative che tendano alla	
	soluzione di particolari problemi attinenti all'artigianato e alla piccola e media	
	impresa e che ne favoriscano lo sviluppo anche attraverso l'organizzazione di	
	mostre-mercato, fiere, convegni, consorzi, cooperative di lavoro, etc.;	
	assumere qualsiasi iniziativa che abbia per scopo lo sviluppo economico e	
	l'elevazione professionale della categoria artigiana e dei piccoli e medi	
	imprenditori, l'organizzazione di corsi professionali, la redazione e la stampa di	
	periodici, attività editoriali e divulgative in genere, etc.;	
	- sviluppare tutti gli altri compiti e compiere le azioni ad essa direttamente affidati	
	o che comunque facilitino il conseguimento degli scopi indicati nel presente	
	Statuto.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali "Confartigianato Imprese	
	Chieti-L'Aquila", in particolare, potrà:	
	a) svolgere attività di assistenza nei confronti degli associati in quanto da essi	
	richiesta;	

- b) rappresentare la categoria partecipando alla vita politica, amministrativa e culturale del territorio mandamentale, designando o contribuendo a designare propri rappresentanti negli organismi di cui l'Confartigianato è chiamata a far parte;
- c) erogare prestazioni di servizio nelle materie meglio disciplinate dal regolamento interno;
- d) favorire la costituzione di consorzi e cooperative tra gli associati iscritti per i fini connessi al miglioramento dell'attività produttiva delle imprese;
- e) consultare ed informare periodicamente gli associati.

La Confartigianato potrà compiere ogni atto giuridico sia di carattere privato che pubblico per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitale.

ART. 3

TERRITORIO

L'ambito territoriale della "Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila" è definito in attuazione dell'obiettivo del Sistema confederale di ottimizzare l'azione di rappresentanza e servizio nel perseguimento delle finalità associative ed in relazione al contesto economico e sociale, nonché di considerare sempre al centro di ogni azione l'impresa associata, le sue necessità e le sue relazioni territoriali, sociali ed economiche, modulando l'offerta associativa su di esse.

Ferma la possibilità di diversa definizione ai sensi dello Statuto confederale, l'ambito territoriale di riferimento della "Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila", coincide con quello della Provincia di Chieti e della Provincia di L'Aquila.

La Confartigianato si impegna, altresì, a promuovere, con le altre associazioni

provinciali aderenti al Sistema Confederale Regionale, forme di mutualità reciproca e di coordinamento, finalizzate al miglioramento delle assistenze prestate, alla riduzione dei relativi costi ed al potenziamento della presenza di Confartigianato nel territorio di competenza.

TITOLO II

L'ADESIONE AL SISTEMA CONFARTIGIANATO IMPRESE

OBIETTIVI, MODALITÀ E REGOLE

ART. 4

CONDIZIONI GENERALI

La “Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila” aderisce ai sensi dell’articolo 1 del presente Statuto, al sistema associativo Confartigianato Imprese – Confederazione nazionale, composto dalle Associazioni territoriali aderenti, dalle Federazioni regionali, dalla Confederazione nazionale e dalle articolazioni organizzative: Categorie, Movimenti e Organizzazioni a finalità sociale di cui agli artt.li 5, 6 e 7 del presente Statuto, nonché dagli organismi collaterali di servizio e gli enti strumentali, nei vari livelli e con le diverse funzioni e competenze.

La Confartigianato riconosce che l’unità del sistema rappresenta un bene irrinunciabile per le sue componenti, che operano nella condivisione piena dei principi, dei valori, degli scopi e delle azioni, privilegiando il lavoro comune e a rete.

In ragione dell’adesione alla Confederazione, l’impresa associata partecipa, per il tramite della “Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila”, al Sistema Confartigianato Imprese – Confederazione nazionale.

La “Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila” riconosce che l’adesione al Sistema Confartigianato Imprese comporta la sottoposizione al regime sanzionatorio

previsto dalle regole confederali: Statuto, Regolamenti e Codice etico.

L'adesione al sistema Confartigianato Imprese comporta il diritto e il dovere dell'utilizzo della denominazione e del logo confederale, secondo quanto disciplinato nel Regolamento della Confartigianato Imprese, con particolare riferimento alla qualifica del soggetto abilitato a detto uso (appartenente al sistema o esterno ad esso).

La "Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila" si obbliga al possesso ed al mantenimento dei requisiti previsti dallo Statuto confederale ed all'ottemperanza agli adempimenti ivi previsti (articoli 11, 12, 13, 14 dello Statuto Confederale), in particolare:

- osservare lo Statuto, il Regolamento della Confartigianato-Imprese, il Regolamento delle Categorie, il Codice Etico, nonché le deliberazioni e le direttive adottate dagli Organi confederali;

- assicurare la contribuzione economica al sistema confederale, nazionale e regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto;

- inviare tempestivamente alla Confederazione ogni modifica apportata allo Statuto ed al Regolamento nonché, il 30 settembre di ogni anno, l'aggiornamento della composizione degli Organi direttivi ed il numero degli associati;

- inviare alla Confederazione, entro il 30 settembre di ogni anno, i propri bilanci e quelli degli enti componenti il suo sistema territoriale, al fine di favorire trasparenza ed efficienza, nell'interesse delle imprese rappresentate e del Sistema associativo della Confartigianato-Imprese, accettando nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, richieste di approfondimento e attività di auditing da parte della Confederazione;

- partecipare alla Federazione regionale e corrispondere, conseguentemente, alla

	Federazione regionale il contributo associativo integrativo da questa eventualmente	
	deliberato;	
	partecipare alla campagna confederale di tesseramento approvata ogni anno dalla	
	Giunta Esecutiva, ivi compresa la distribuzione della tessera di appartenenza alla	
	Confartigianato-Imprese a tutte le imprese associate. Sono fatte salve le specificità	
	linguistiche.	
	Ogni impresa associata è tenuta al versamento al Sistema della Confartigianato	
	Imprese di un contributo nella misura stabilita dall'Assemblea confederale.	
	Tale contributo è destinato, con le diverse quote stabilite dall'Assemblea della	
	Confederazione, alle Associazioni territoriali, alle Federazioni regionali ed alla	
	Confederazione Nazionale.	
	La Confartigianato provvede entro il 31 dicembre di ogni anno all'abbinamento	
	dell'associato a favore della Confederazione secondo la convenzione attualmente	
	stipulata con l'INPS e le sue modificazioni oppure, nel caso di associati non	
	abbinabili, provvede nel medesimo termine al versamento del contributo di sistema	
	degli stessi inviandone l'elenco nominativo alla Confederazione.	
	La "Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila" pertanto, potrà agire in proprio o per	
	interposto ente, alla riscossione del contributo di sistema.	
	Il contributo di sistema di cui al presente articolo non è rivalutabile ne trasferibile	
	ad eccezione di trasferimenti a causa di morte.	
	La "Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila" accetta e adotta il Codice Etico della	
	Confederazione.	
	TITOLO III	
	ORGANIZZAZIONE	
	ART. 5	

LE CATEGORIE

Le Categorie sono articolazioni settoriali della Confartigianato.

Le Categorie sono individuate in base:

- alle caratteristiche omogenee delle singole attività;
- ad una significativa rappresentatività numerica;
- all'importanza economica-produttiva nell'ambito territoriale.

Spetta al Consiglio Direttivo, deliberare la costituzione di nuove Categorie e la soppressione di quelle ritenute non funzionali.

Nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi della Confartigianato, hanno il compito specifico di meglio tutelare gli interessi del settore da ciascuna rappresentata, promuovendone la crescita della competitività e del ruolo economico nella complessità delle sfide da affrontare.

Le imprese associate dovranno essere inquadrare nelle Organizzazioni di Categoria di riferimento costituite all'interno della Confartigianato, tenuto conto del settore della propria attività e delle peculiarità del territorio di competenza.

Le Organizzazioni di Categoria operano in sinergia con tutte le altre articolazioni del sistema, nel quadro delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli organi associativi e confederali. Ogni singola Organizzazione, al momento della sua costituzione, nomina, nel suo seno, un Presidente.

ART. 6

IL PRESIDENTE DI CATEGORIA

Il Presidente di Categoria rappresenta la Categoria di appartenenza e ne è la massima espressione.

Convoca incontri periodici di Categoria stabilendo l'ordine del giorno della riunione e assicura l'attuazione delle relative decisioni.

Il Presidente di Categoria può far parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 16 del presente Statuto.

Il Presidente di Categoria rappresenta Confartigianato Chieti-L'Aquila nell'ambito delle relazioni e delle iniziative riferite alla specifica Categoria.

ART. 7

MOVIMENTI

I Movimenti "Donne Impresa" e "Giovani Imprenditori" sono articolazioni organizzative della Confartigianato, finalizzate a promuovere obiettivi di carattere sociale e a tutelare gli interessi delle problematiche rappresentate, coerentemente con gli indirizzi della politica associativa.

Ad essi viene garantita la migliore funzionalità nell'ambito degli Organi della Confartigianato.

Il regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo potrà dettare ulteriore disciplina di dettaglio.

ART. 8

ORGANIZZAZIONI A FINALITA' SOCIALE

Il Gruppo Territoriale dell'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (ANAP) è una articolazione organizzativa autonoma, costituita all'interno della Confartigianato, che si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani ed i pensionati su tutti i problemi connessi alla loro condizione nello stesso ambito territoriale della Confartigianato-Imprese Chieti ed in coordinamento operativo con quest'ultima.

L'Ufficio Interprovinciale dell'INAPA — Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l'artigianato - è una articolazione organizzativa autonoma, costituita all'interno della Confartigianato, che si propone di assistere gli artigiani e tutti i

lavoratori, secondo il proprio statuto autonomo, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il CAAF – Centro autorizzato di assistenza fiscale Confartigianato Pensionati e Dipendenti S.r.l. eroga servizi ai cittadini nel contesto dei servizi alla persona forniti dal Sistema Confartigianato-Imprese ed opera attraverso Sportelli territoriali gestiti da società di servizi in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Nell'ambito delle attività con finalità sociale, la “Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila” opera anche attraverso l'A.N.Co.S. – Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, che ad essa aderisce.

TITOLO IV

GLI ASSOCIATI

ART. 9

IL SOCIO

Possono aderire alla Confartigianato gli artigiani, i commercianti e le piccole e medie imprese, gli operatori economici dei settori del commercio, dei servizi, del turismo e delle piccole industrie, anche in forma cooperativa, le loro associazioni, i loro consorzi e le aggregazioni di imprese in generale, nonché tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo.

Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante delle imprese collettive o degli enti di cui sopra – nei confronti di Confartigianato- può, in qualità di associato conferire delega rispettivamente ad un collaboratore familiare o ad un proprio socio per l'esercizio di ogni attività associativa disciplinata nel presente statuto, compreso il diritto all'elettorato passivo ed attivo.

Relativamente al diritto all'elettorato passivo, in caso di elezione, la delega deve ritenersi irrevocabile almeno per la durata della carica.

E' fatto divieto di iscrizione alla Confartigianato alle imprese che aderiscono ad altro tipo organizzazione che contrastino con le finalità dell'Associazione.

E' facoltà, inoltre, dell'Associazione, nel caso di gravi e comprovate ragioni, non accogliere la domanda di iscrizione. Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Il titolare o legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 8, che intende aderire all'Associazione, deve sottoscrivere apposita scheda di adesione contenente tutte le generalità dell'impresa, al fine di inquadrare correttamente la propria attività.

L'associato sarà ritenuto tale a tutti gli effetti all'atto della sottoscrizione della scheda di adesione a meno che, entro 60 giorni non venga espresso parere contrario da parte del Consiglio Direttivo.

La sottoscrizione della scheda di adesione implica l'accettazione del presente Statuto e degli obblighi da esso derivanti, nonché il pieno rispetto del regolamento interno e del Codice Etico.

Il socio ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a Confartigianato le eventuali variazioni intervenute rispetto alle indicazioni contenute nella domanda di ammissione; in mancanza di esse varranno quelle contenute nella domanda stessa.

ART. 11

IMPEGNI DELL'ASSOCIATO

L'iscrizione alla Confartigianato ha la durata di un quadriennio e si intende tacitamente rinnovata in difetto di dimissioni comunicate per iscritto con raccomandata da spedire almeno tre mesi prima della scadenza dei termini stabiliti.

Per effetto della comunicazione di recesso il rapporto associativo ed i correlati

diritti/doveri dell'associato cessano allo scadere del periodo di iscrizione sopra indicato.

Ogni associato è tenuto a corrispondere, nei modi stabiliti, il contributo associativo annuale ed eventuali quote integrative, in base a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Confartigianato ha facoltà di agire in giudizio nei confronti dei soci che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento delle quote e loro integrazioni.

Gli associati, iscritti alla Confartigianato e nell'ambito della loro attività, rappresentano esclusivamente la loro forza produttiva, prescindendo da qualsiasi ideologia di parte o tendenza politica.

E' riconosciuta l'assoluta uguaglianza di diritti a tutti gli associati ed è garantita la partecipazione di essi o dei loro delegati alla formazione delle deliberazioni sociali con piena libertà di discussione in sede di assemblea.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti e in regola con il versamento dei contributi associativi e delle quote integrative, nonché in possesso di eventuali altri requisiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, purché in regola ai sensi del comma precedente, hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi ed uffici che verranno costituiti dalla Confartigianato, nonché ad usufruire delle prestazioni di terzi convenzionati con la Confartigianato.

L'associato, all'atto dell'iscrizione e per ciascun periodo di iscrizione, riceverà una tessera attestante l'appartenenza all'Associazione.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

per dimissioni formulate per iscritto;

a seguito del provvedimento di espulsione;

per cessazione dell'attività dell'impresa;

per perdita dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;

per decesso.

Il provvedimento di espulsione può essere proposto al Consiglio Direttivo, dai seguenti Organi:

Consiglio Mandamentale

Consiglio Direttivo

Il provvedimento di espulsione viene adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti di quell'associato che sia venuto meno ai doveri fissati dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dal Codice Etico, che abbia compiuto atti pregiudizievoli nei confronti della Confartigianato o contrari al buon nome della categoria, che risulti moroso nei confronti della Confartigianato.

E' ammesso ricorso avverso il provvedimento di espulsione, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, al Collegio dei Probiviri di Confartigianato che delibererà inappellabilmente.

In tutti i casi gli associati che perdono tale qualità sono tenuti a versare il contributo di sistema per l'anno in corso.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE, DURATA E RIELEGGIBILITA'

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

	il Presidente;	
	Il Comitato di Presidenza;	
	Il Direttore Generale;	
	Il Presidente Territoriale e Vice Presidente Territoriale;	
	Il Collegio Sindacale o Revisore Unico;	
	il Collegio dei Probiviri.	
	La Confartigianato, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo, potrà istituire un	
	ulteriore organo associativo denominato "Assemblea dei Presidenti delle	
	Categorie".	
	L'istituzione, i compiti e le modalità di costituzione di detto organismo viene	
	definito dal regolamento della Confartigianato.	
	Nell'ipotesi di sua istituzione, le delibere assunte da detto organismo hanno valore	
	effettivo per la Confartigianato e per i terzi.	
	Gli eletti alle cariche della Confartigianato hanno mandati della durata massima di	
	quattro anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente e dei Vice Presidenti,	
	che sono rieleggibili per una sola volta. Tale limite può essere superato sulla base	
	di una riconosciuta situazione di straordinarietà per un solo ulteriore mandato	
	consecutivo con deliberazione del Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi	
	degli aventi diritto. Le cariche riguardanti il Movimento "Giovani Imprenditori"	
	hanno la durata massima di un quadriennio non rinnovabile.	
	Nel caso di sostituzione di componenti di organi nel corso del loro mandato, il	
	nuovo mandato non viene computato quando abbia una durata inferiore alla metà	
	del tempo previsto per un mandato intero. Sono dichiarati decaduti i componenti	
	degli Organi confederali che non partecipano alle riunioni dei medesimi per tre	
	volte consecutive senza giustificato motivo.	

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di rappresentanza in partiti o movimenti politici e in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di Confartigianato-Imprese nonché con le seguenti cariche istituzionali:

- a) Parlamentare, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario;
- b) Presidente, Assessore, Consigliere Regionale;
- c) Presidente, Consigliere, Assessore Provinciale;
- d) Sindaco, Consigliere comunale e Assessore, in Comuni capoluoghi di provincia o città metropolitana, o in Comuni con più di 50.000 (cinquantamila) abitanti, salvo più restrittive indicazioni eventualmente deliberate dal Consiglio direttivo.

Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Giunta Esecutiva Nazionale della Confartigianato-Imprese e dalla stessa deliberate.

ART. 14

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli iscritti purché siano in regola con il pagamento dei contributi associativi, delle quote integrative e quant'altro stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato.

Ogni associato ha diritto ad un voto e non può esercitare il voto per più di cinque deleghe.

La firma del delegante dovrà essere autenticata dal Direttore Generale della Confartigianato o suo delegato, almeno un giorno prima dell'assemblea in prima

convocazione.

L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 giugno di ogni anno ovvero ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario od allorché ne facciano richiesta scritta allo stesso, almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante affissione dell'avviso nei locali della Confartigianato almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e, ai fini di maggiore informazione, a mezzo nota da spedirsi, anche in via elettronica, nel medesimo termine.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissata per l'Assemblea nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione da indirsi almeno un giorno dopo la prima convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente e, in caso di sua mancanza o di impedimento, dal Vice-Presidente Vicario o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Altresì vi partecipa il Direttore Generale con diritto di voto consultivo.

Funge da segretario verbalizzante dell'Assemblea ordinaria il Direttore Generale o altra persona delegata dall'Assemblea.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi, non tenendosi quindi conto delle eventuali astensioni.

Le operazioni di voto avvengono di norma a scrutinio palese - o a scrutinio segreto

per l'elezione delle cariche sociali - a meno che l'Assemblea all'unanimità non decida diversamente.

In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Prima di procedere a votazione l'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, due scrutatori tra i propri componenti.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- discutere ed approvare i bilanci consuntivo e preventivo e le relative relazioni;

- esaminare i problemi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese per stabilire

le direttive da tenere presenti nello svolgimento delle attività della Confartigianato;

- eleggere il Presidente, i Vice-Presidenti (di cui uno Vicario);

- eleggere o revocare, su proposta del Presidente, i membri del Consiglio Direttivo,

e deliberare i rimborsi e le eventuali indennità per gli incarichi associativi;

eleggere il Revisore Unico e definirne i compensi;

- eleggere il Collegio dei Probiviri.

ART. 15

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo nelle medesime forme previste per l'Assemblea Ordinaria.

Essa è presieduta dal Presidente della Confartigianato.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte:

dal Direttore Generale o da persona nominata dall'Assemblea, se le deliberazioni da adottare non implicano modifiche statutarie;

da un Notaio se le deliberazioni da adottare implicano modifiche statutarie.

L'Assemblea è valida quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione,

da fissare almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le votazioni avvengono con gli stessi metodi previsti per l'Assemblea Ordinaria.

Le deliberazioni vengono assunte con una maggioranza di almeno tre quarti dei presenti o rappresentanti, fatta eccezione per quanto concerne lo scioglimento della

Confartigianato per il quale vige quanto stabilito dall'art. 26 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare le modifiche da apportare al presente Statuto;

- deliberare lo scioglimento della Confartigianato nonché le modifiche ed i tempi della sua liquidazione;

- deliberare su quanto altro non attribuito alla assemblea ordinaria.

ART. 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Confartigianato.

È eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri.

Fanno altresì parte di diritto del Consiglio Direttivo, a titolo consultivo:

i Presidenti dei movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori;

il Presidente dell'A.N.A.P. interprovinciale;

il Direttore Generale;

il Revisore Unico o il Collegio Sindacale.

Dovrà essere garantita, per quanto possibile, la presenza alle adunanze del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, dei Presidenti di Categoria.

La parentela o affinità di primo o di secondo grado, il rapporto di coniugio, nonché la convivenza "more uxorio" con un dipendente della Confartigianato o delle

società controllate, è causa di ineleggibilità o decadenza dal Consiglio Direttivo e da qualsiasi incarico dirigenziale.

I componenti del Consiglio Direttivo devono avvalersi, per quelli non gestiti in proprio, di almeno uno dei servizi di natura continuativa erogati da Confartigianato o dalle società controllate.

La mancanza di tale requisito è causa di ineleggibilità e decadenza dal Consiglio Direttivo.

L'individuazione di tali servizi di natura continuativa sarà disciplinata dal regolamento.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- redigere i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- deliberare su tutte le questioni che vengono sottoposte con l'esclusione di quelle di competenza dell'Assemblea e comunque curare in generale il conseguimento dei fini statutari;

- nominare il Direttore Generale di Confartigianato, su proposta del Presidente, e determinare il suo trattamento economico;

- assumere e licenziare il personale dipendente, su proposta del Direttore Generale;

- deliberare la data di convocazione delle Assemblee e l'ordine del giorno della seduta;

- fissare i contributi che gli associati sono tenuti a versare alla Confartigianato;

- prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa e la tutela delle categorie;

- provvedere all'impostazione di quei servizi e di quelle iniziative che siano ritenute utili per il migliore conseguimento dei fini statutari ed alla stipula di

eventuali convenzioni connesse ai servizi stessi;

- provvedere alla straordinaria amministrazione, restando l'ordinaria amministrazione nella competenza del Presidente, in accordo con il Comitato di Presidenza, ove costituito;

- nominare i rappresentanti della Confartigianato presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;

- nominare i Presidenti Cittadini e Vice Presidenti Cittadini oltre che deliberare in merito alla loro revoca e/o esclusione;

- deliberare sulle domande di ammissione degli Associati alla Confartigianato ed assumere provvedimenti disciplinari nei confronti di quegli associati che siano venuti meno ai doveri fissati dal presente Statuto e/o dal regolamento interno o che abbiano commesso atti pregiudizievoli o contrari al buon nome della categoria e/o della Confartigianato;

- deliberare l'apertura o la soppressione di uffici zionali o recapiti nel territorio di competenza;

approvare il regolamento dell'Associazione.

- deliberare l'acquisto, l'alienazione (anche sotto condizione sospensiva e risolutiva, con patto di riscatto o di riservato dominio) e la permuta di beni immobili e beni mobili registrati, crediti, diritti, titoli azionari ed obbligazioni, valori di Enti e Società;

- deliberare l'eventuale istituzione dell'Organo Associativo denominato "Assemblea dei Presidenti delle Categorie";

- ratificare eventuali decisioni adottate con procedura di urgenza dal Presidente.

Qualora si rendesse vacante, per dimissioni, decadenza o altro, un posto nel Consiglio, si potrà procedere secondo il principio di cooptazione, su proposta del

Presidente.

Gli amministratori devono astenersi dal voto per le deliberazioni riguardanti essi personalmente o parenti e/o affini fino al terzo grado.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di Confartigianato in via ordinaria almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio stesso.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso da inviarsi, anche in forma elettronica, almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

Per urgenti e inderogabili motivi la convocazione potrà essere fatta telefonicamente e /o telegraficamente anche un giorno prima della data fissata per la riunione.

La riunione è presieduta dal Presidente di Confartigianato o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice-Presidente in caso di simultaneo impedimento.

Il Consiglio Direttivo, sia in seduta ordinaria che in quella straordinaria, è validamente costituito, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei componenti a titolo deliberativo; in seconda convocazione, ad almeno mezz'ora di distanza dalla prima, il Consiglio Direttivo può deliberare con qualsiasi numero di presenti.

Il Consiglio Direttivo, validamente costituito, delibera a maggioranza dei votanti.

Delle deliberazioni viene redatto sintetico verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.

Sono dichiarati decaduti i componenti del Consiglio Direttivo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

ART. 17

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

All'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo l'Assemblea procede sulla base

di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio Direttivo

stesso, con le seguenti modalità.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere

depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per

l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di

candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.

Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei

soci che le hanno presentate.

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di

inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

La presentazione di una lista da parte del Consiglio Direttivo uscente dovrà

avvenire con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza assoluta dei

suoi componenti.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono

considerate come non presentate.

Ciascun Socio può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio Direttivo si procede dalla lista che ha ottenuto la

maggioranza dei voti espressi dai Soci e saranno nominati, nell'ordine progressivo

con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno

nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di

essere uguale.

Le cariche di Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente del

Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo, secondo e terzo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge, dallo statuto e dal codice etico.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non superiore a quattro esercizi, e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente di Confartigianato ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli, con la collaborazione dei Vice Presidenti, dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo, vigila sulla vita associativa e, tramite il Direttore Generale, sugli affari dell'Associazione.

Nei casi di urgenza, consultati i Vice Presidenti, adotta i provvedimenti che ritiene necessari e ne riferisce, appena possibile, agli organismi competenti.

In caso di suo impedimento la stessa verrà assunta dal Vice-Presidente Vicario il quale verrà sostituito dall'altro Vice-Presidente in caso di simultanea indisposizione.

Il Presidente può delegare ai Vice-Presidenti, ai membri del Consiglio Direttivo e/o

al Direttore Generale alcune sue specifiche attribuzioni.

ART. 19

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può essere coadiuvato dal Comitato di Presidenza, che è composto da 3 (tre) componenti:

Il Presidente

I due Vice Presidenti o da altri due componenti, scelti dal Presidente nell'ambito del Consiglio direttivo.

Il Comitato di Presidenza, oltre ai compiti consultivi e propositivi, può, in caso di assoluta urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo con obbligo di portare a ratifica le decisioni assunte alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Partecipa, altresì, alla riunione del Comitato di Presidenza il Direttore Generale, con funzioni consultive.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Esse vengono fatte constatare con apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.

ART. 20

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è assunto o nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

E' il vertice della struttura operativa della Confartigianato, con tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica ed alle responsabilità che ne conseguono.

Il Segretario:

È il direttore generale dell'Associazione;

Ha il compito di attuare le direttive impartitegli dagli organismi di Confartigianato

	proponendo soluzioni che ritiene utili al pratico conseguimento degli scopi statutari	
	e delle delibere;	
	Partecipa alle riunioni degli organi della Confartigianato di cui all'Art. 12 e ne	
	redige i verbali ove previsto;	
	Ha i poteri di ordinaria amministrazione entro gli ambiti definiti dal regolamento	
	dell'Associazione;	
	E' responsabile del personale dipendente e propone all'organo competente le	
	assunzioni o gli eventuali licenziamenti;	
	Definisce l'organigramma interno della struttura del personale dipendente	
	attribuendone ruoli, funzioni e responsabilità;	
	Presiede l'attività di Confartigianato rispondendone agli organi della stessa	
	competenti;	
	Conserva gli atti, i documenti ed i libri sociali;	
	Coadiuvando il Presidente nelle sue mansioni e riferisce a questi sull'andamento	
	dell'attività dell'Associazione;	
	Nello svolgimento delle sue funzioni e nell'intento di assicurare la realizzazione	
	dell'indirizzo strategico della Confartigianato, si può avvalere della consultazione	
	di un Comitato di Direzione, costituito dai dipendenti e/o collaboratori della	
	Confartigianato e/o di strutture di emanazione della stessa.	
	Cura i rapporti con i vari Uffici Confederali e della Federazione Regionale, con gli	
	Enti Economici pubblici e Privati, le Organizzazioni Imprenditoriali, i Sindacati dei	
	Lavoratori e con tutti gli altri soggetti economici, sociali e politici operanti a livello	
	locale;	
	Nei limiti delle deleghe e degli incarichi affidatigli, può rappresentare la	
	Confartigianato e gli associati.	

Nello svolgimento delle sue funzioni e nell'assecondare lo svolgimento delle funzioni della direzione della Confartigianato, sentito il Presidente, può altresì avvalersi di un Vice Direttore.

Il Direttore di Confartigianato potrà assumere l'incarico, ove prevista la carica, di Direttore e/o Amministratore delle società controllate.

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento confederale, il Segretario deve essere possedere i requisiti personali e professionali ivi previsti ed essere iscritto nel relativo Elenco.

ART. 21

PRESIDENTE TERRITORIALE E VICE PRESIDENTE TERRITORIALE

Al fine di garantire la più ampia capillarità e diffusione dell'azione associativa su tutto il territorio, il Consiglio Direttivo elegge un Presidente Territoriale ed un Vice Presidente Territoriale in ogni Comune del territorio oppure, con decisione del Consiglio Direttivo, in rappresentanza di più Comuni in forma aggregata.

Il Presidente Territoriale esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta la Confartigianato nei rapporti col sistema istituzionale, economico, sociale e culturale del territorio;

b) si adopera per la risoluzione di tutte le questioni inerenti le tematiche aziendali delle imprese associate e lo sviluppo dell'artigianato locale, in stretto contatto con i funzionari della sede centrale;

c) segnala le necessità e le istanze degli associati agli Organi centrali;

d) si attiva affinché tutte le delibere e gli orientamenti di carattere politico-sindacale ed economico assunti dagli Organi centrali siano portati a conoscenza delle imprese associate locali;

e) qualsiasi iniziativa da sviluppare sul territori di riferimento, deve essere

preventivamente condivisa con gli Organi Centrali.

La funzione amministrativa compete a livello centrale e, pertanto, non può essere esercitata a livello comunale.

In caso il Presidente Territoriale o il suo Vice assumano obbligazioni contrastanti con le determinazioni e le indicazioni degli Organi di Confartigianato Chieti-L'Aquila, saranno chiamati direttamente a risponderne. I responsabili potranno anche essere espulsi e dovranno comunque tenere indenne Confartigianato Chieti-L'Aquila ed il suo legale rappresentante, oltre che risarcire eventuali danni.

ART. 22

REVISORE UNICO O COLLEGIO SINDACALE

Il controllo legale e contabile dell'Associazione viene affidato ad un Revisore Unico o al Collegio Sindacale, a scelta dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà essere composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Revisore Unico o i membri del Collegio Sindacale, ove nominato, dovrà/dovranno essere tutti iscritti all'apposito Registro dei revisori legali.

Il revisore unico/collegio sindacale ha i poteri ed i doveri di cui all'art. 2403 e 2403 bis del codice civile, ed esercita altresì il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter del codice civile, dura in carica quattro anni e potrà essere rieletto.

Partecipa al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea con diritto di voto consultivo.

Il compenso sarà determinato dall'Assemblea dei soci.

ART. 23

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

(RICORSO A COLLEGIO ARBITRALE)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri

supplenti eletti dall'Assemblea, tutti esterni al Sistema Confartigianato-Imprese e

per la loro maggioranza in possesso di sufficienti cognizioni giuridiche.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

I membri del Collegio non possono ricoprire altra carica, il loro mandato dura

quattro anni in esatta coincidenza con la durata delle altre cariche sociali, sono

rieleggibili e non hanno diritto a compenso.

Gli associati sono obbligati a rivolgersi al Collegio dei Probiviri per l'esperimento

di un tentativo di conciliazione di tutte le controversie che, comunque, riguardano

l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti e

contenute nelle deliberazioni assunte negli Organi Associativi, nonché ogni altra

controversia di qualsiasi natura, anche economica, che possa sorgere tra la

Confartigianato e gli associati.

Una volta investito della controversia, il Collegio dei Probiviri procede alla

convocazione delle parti interessate e, raccolte le necessarie informazioni, procede

ad un tentativo di conciliazione.

Nello svolgimento della sua attività assegna alle parti termini per la produzione di

documentazione o il deposito di memorie. Dell'esito positivo del tentativo di

conciliazione viene dato atto mediante la formazione di un verbale che viene

sottoscritto dalle parti ed indi trasmesso al Presidente.

Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, viene comunque redatto un

verbale che dà conto dell'attività conciliativa svolta e delle posizioni assunte dalle

parti all'esito della procedura. Il predetto verbale viene inviato alle parti, le quali

sono tenute a devolvere la decisione della controversia mediante arbitrato secondo

il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Chieti, nel

rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003, n. 5.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dal Consiglio

Arbitrale della Camera di Commercio di Chieti.

In ogni caso l'arbitro unico deciderà/decideranno secondo diritto e in via rituale nel

rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del c.p.c. .

ART. 24

I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI

I verbali di Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, ove

costituito, sono redatti dal Segretario di Confartigianato o da suo incaricato e

devono essere raccolti in appositi libri sottoscritti dal Presidente e dallo stesso

Segretario, disponibili per visione dei soci, previa richiesta scritta al Presidente e su

autorizzazione scritta a firma del Segretario.

ART. 25

RIMBORSI E COMPENSI PER CARICHE ED INCARICHI

Tutte le cariche sociali, in quanto tali, sono gratuite, ad eccezione di una indennità

di carica per il Presidente stabilita, in relazione delle possibilità di bilancio,

dall'Assemblea e salvo quanto ulteriormente determinato in base all'art. 13 lettera

d).

E' fatto altresì divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione, salvo che per obblighi di legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 26

COSTITUZIONE

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengono in legittimo

possesso dell'Associazione;

dalle somme acquisite al patrimonio, a qualsiasi scopo, fino a che non siano

erogate;

- dalle eccedenze attive delle gestioni sociali che dovranno essere portate a fondo

riserva destinato a ripianare le perdite che avessero a configurarsi nelle gestioni

successive;

- da ogni eventuale provento a favore dell'Associazione.

Gli immobili di proprietà della Confartigianato possono essere alienati solo a

condizione che le somme incassate vengano utilizzate esclusivamente per lo

sviluppo ed il potenziamento dell'Associazione.

Il patrimonio, nel caso di cui al successivo art. 26, deve essere devoluto ad altra

Confartigianato con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità (sentito l'organismo

di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662).

ART. 27

BILANCI

I bilanci consuntivi dovranno essere approvati entro il mese di aprile dell'anno

successivo o entro il mese di giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano.

ART. 28

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La Confartigianato potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea

Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Tale deliberazione deve essere assunta con una maggioranza di 3/4 (tre quarti) di

tutti gli associati della Confartigianato.

L'Assemblea nominerà un liquidatore e detterà le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali della Confartigianato.

ART. 29

NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia, nonché dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico della Confederazione nazionale Confartigianato-Imprese.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione.

Chieti, lì 22 dicembre 2017

Firmato in calce e a margine Angelozzi Francesco, Corrado Christian, Notaio
Giovanni Maria Plasmati, sigillo